



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –
COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 9.5.2014, esecutiva, *modificato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 20.4.2016*)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Soggetto attivo

Articolo 3 - Presupposto impositivo **(1)**

Articolo 4 - Soggetti passivi **(2)**

Articolo 5 - Base imponibile

Articolo 6 - Aliquote

Articolo 7 - Detrazione per abitazione principale **(3)**

Articolo 8 – Autodichiarazione per agevolazioni tributarie **(4)**

Articolo 9 - Dichiarazione

Articolo 10 - Versamenti

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

Articolo 12 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni

Articolo 13 – Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 14– Riscossione coattiva

Articolo 15 - Contenzioso e strumenti deflativi

Articolo 16- Entrata in vigore del regolamento

Articolo 17 – Clausola di adeguamento e norma di rinvio

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - Presupposto impositivo (1)

1. ***Dal 2016, il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricole dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.***

Articolo 4 - Soggetti passivi (2)

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 3, ***escluse, dal 2016, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in

ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Il versamento si considera regolare se la somma complessiva dei singoli e tempestivi versamenti frazionati eseguiti da una pluralità di coobbligati solidali risulti pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'immobile.

3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa rinvio alle indicazioni contenute all'articolo 2-bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – componente imposta municipale propria (IUC-IMU).

Articolo 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale determina la misura delle aliquote TASI da applicare con deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'aliquota TASI può essere ridotta fino all'azzeramento e differenziata in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 7 - Detrazione per abitazione principale (3)

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può determinare, *per le annualità di imposta 2014 e 2015*, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 8 – Autodichiarazione per agevolazioni tributarie (4)

1. Il soggetto passivo interessato è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della ulteriore detrazione di imposta per abitazione principale, **per le annualità di imposta 2014 e 2015**, nei casi indicati dal presente Regolamento o nella deliberazione annuale di adozione delle aliquote e delle detrazioni, entro il 16 dicembre dell'anno cui l'applicazione si riferisce, anche mediante le modalità disposte dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie. Detta attestazione (autocertificazione), che deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, anche tutti i dati identificativi del soggetto passivo, del soggetto utilizzatore e dell'unità immobiliare, ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l'avvenuta variazione.

Articolo 9 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Articolo 10 - Versamenti

1. Come stabilito dalla norma di legge, il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, alle scadenze stabilite dalle vigenti norme di legge, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno e risultanti dalla deliberazione di approvazione pubblicata alla data del 31 maggio 2014 nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e nel sito istituzionale del Comune.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo o ai singoli versamenti dei coobbligati in solido.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Si richiamano e si applicano le norme di legge vigenti e quelle stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 12 – Attività di controllo, accertamento, sanzioni, interessi

1. Si richiamano e si applicano le norme di legge vigenti e quelle stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, in quanto compatibili.

Articolo 13 – Sospensione e dilazione del versamento

1. si applicano le norme di legge vigenti e quelle stabilite dal Titolo III – Riscossione e rimborsi del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 14– Riscossione coattiva

1. Si richiamano e si applicano le norme di legge vigenti e quelle stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, in quanto compatibili.

Articolo 15 - Contenzioso e strumenti deflativi

1. Si richiamano e si applicano le norme di legge vigenti e quelle stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, in quanto compatibili.

2. Secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 17 – Clausola di adeguamento e norma di rinvio

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 20.4.2016

(2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 20.4.2016

(3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 20.4.2016

(4) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 20.4.2016